

Avv. Francesco Chimenti  
Patrocinante in Cassazione

**TRIBUNALE DI COSENZA SENTENZA N. 33/2023 - MASSIME:**

**LODO IRRITUALE – INIMPUGNABILITA' PER MOTIVI DI NULLITA' –  
NECESSITA' VOLONTA' PER DETERMINAZIONE CONTRATTUALE IN  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA-**

*“” Nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria non contenga propriamente un esplicito accordo tra le parti per la definizione della controversia, mediante determinazione contrattuale, non può univocamente configurarsi la figura dell’arbitrato con lodo contrattuale e deve conseguentemente escludersi l’inimpugnabilità per motivi di nullità eccepita davanti al Tribunale “”.*

**LODO IRRITUALE – APPLICAZIONE DISCIPLINA LODO RITUALE - SALVA  
IMPUGNABILITA' PER MOTIVI DI NULLITA' DI LODO CONTRATTUALE  
PER MOTIVI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI MANDATO E IN  
IPOTESI DI PRONUNCIA SECONDO DIRITTO PER ALTERATA  
PERCEZIONE O FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'**

*“” E' lecito affermare che l’arbitrato irrituale rientra nei binari della disciplina di quello rituale, tranne che per l’esclusione, solo nei confronti del lodo eventualmente contrattuale, di qualsiasi impugnazione, salva la limitata annullabilità ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.. e salvi i motivi relativi alla violazione dei limiti di mandato e, allorquando vi è pronuncia secondo diritto da parte degli arbitri irrituali di equità, anche l’alterata percezione o la falsa rappresentazione della realtà sottoposta all’esame degli arbitri, escluso tuttavia l’errore di giudizio””*